

AVV. GIUSEPPE CAFORIO
Via Bartolo n. 10 – 06122 Perugia
Tel. 075/5722376
Pec giuseppe.caforio@avvocatiperugiapec.it

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO

MOTIVI AGGIUNTI NEL RICORSO N. 14071/2022

Per

BETATEX S.p.a., P.I. 00440180545, in persona del legale rappresentante *p.t.*, dott.ssa Salvietti Simona, con sede in S. Maria degli Angeli (PG), Via Raffaello n. 2, anche nella qualità di società incorporante la AMD ESAFARMA S.r.l., P.I. 03480920549, rappresentata e difesa, giusta procura in calce ai motivi aggiunti avverso la D.D. n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia, dal Prof. Avv. Giuseppe Caforio del Foro di Perugia, C.F. CFRGPP65L05E471V, presso il cui studio elegge domicilio in Perugia, Via Bartolo n. 10, Pec giuseppe.caforio@avvocatiperugiapec.it;

Contro

- **Ministero della Salute**, C.F. 80242250589, in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Roma, Viale Giorgio Ribotta n. 5, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via del Portoghesi n. 12, Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;
- **REGIONE PUGLIA**, in persona del Presidente *p.t.*, C.F. 80017210727, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro n. 33, Pec protocollogeneralepresidenza@pec.rupar.puglia.it;
- **Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute e del benessere animale**, in persona del Direttore *p.t.*, C.F. 80017210727, con sede in Bari, Lungomare N. Sauro n. 33, Pec area.salute.regione@pec.rupar.puglia.it;

E nei confronti di

- **Ministero dell'Economia e delle Finanze**, C.F. 80415740580, in persona del Ministro *p.t.*, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Generale dello Stato, in Roma, Via del Portoghesi n. 12, Pec ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it;



- **Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari**, P.I. 01429410226, in persona del legale rappresentante *p.t.*, corrente in Trento, Via Degasperri n. 79, Pec apss@pec.apss.tn.it;
- **Provincia Autonoma di Trento** (Dipartimento Salute e politiche sociali), P.I. 00337460224, in persona del Presidente della Provincia *p.t.*, con sede legale in Trento, Piazza Dante n. 15, Pec dip.salute@pec.provincia.tn.it;
- **Betafin S.p.A.**, P.I. 00129500773, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Matera, Viale Ionio n. 43, Pec betafin@pec.it;
- **Beta Diagnostici S.a.s.**, P.I. 01633850837, in persona del legale rappresentante *p.t.*, con sede in Messina, Viale Europa is. 57 n. 22, Pec betadiagnostici@pec.it;

Per l'annullamento

- della **Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08.02.2023**, pubblicata in pari, della Regione Puglia
 - **Dipartimento promozione della salute e del benessere animale**, avente ad oggetto *"Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell' art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216*
 - *Presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e ricalcolo degli oneri di riparto"* (Doc.1);
 - dell'**Allegato A**, recante *"Elenco quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore"* aggiornato (Doc.2);
 - dell'**Allegato B**, recante il calcolo del payback dispositivi medici sui fatturati dei fornitori (Doc.3);
 - dell'**Allegato C**, recante le modalità di pagamento delle somme da parte dei fornitori (Doc.4);
- e per quanto possa occorrere,
- della Delibera D.G. ASL Brindisi n. 255 del 02.02.2023, non pubblicata dalla Regione Puglia;

- della Delibera C.S. ASL Lecce n. 134 del 03.02.2023, non pubblicata dalla Regione Puglia;
nonché di ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale, connesso e/o
comunque collegato.

PREMESSA

Con ricorso iscritto al n. 14071/2022 R.G., la Betatex ha impugnato dinanzi a codesto Ecc.mo TAR, chiedendone l'annullamento, il DECRETO del Ministero della Salute del 06.07.2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 216, in data 15.09.2022 avente ad oggetto *"Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018"*, nonché ogni atto presupposto, consequenziale, connesso o comunque collegato.

In applicazione del D.M. Salute, la Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute e del benessere animale ha emesso la Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12.12.2022, pubblicata in pari data, avente ad oggetto *"Articolo 9 ter del D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i.. Attribuzione degli oneri di riparto del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, certificato ai sensi del comma 8 dell' art. 9 ter D.L. 19 giugno 2015 n. 78 convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 comma 1, L. 6 agosto 2015, n.125 e s.m.i., dal D.M. del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216"*.

Con l'Atto dirigenziale gravato, la Regione Puglia disponeva:"- di confermare ed approvare tutto quanto riportato in narrativa; - di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo; - di ratificare le deliberazioni aziendali di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018; - di determinare gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell'art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. e dei conseguenti provvedimenti di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216, dell'art 18, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251;

- di dare atto che le modalità utilizzate per la determinazione del presente ripiano rispondono alle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251, ovvero risultano in misura pari per ciascun fornitore, all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale della Regione Puglia, per ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 come ben specificato nell' allegato B che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

- di approvare l'allegato A, parte integrante del presente provvedimento, e di precisare che i dati che quantificano gli oneri per il ripiano di cui al precedente punto, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 sono riportati nell'allegato A per ciascuna annualità e per dato complessivo gli importi dovuti da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Puglia, per i suddetti esercizi;

- di approvare l'allegato C, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportate le modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla presente pubblicazione;

- di nominare responsabile del seguente procedimento il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale."

L'Allegato A alla suddetta Determinazione riportava l'elenco della quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore e, con riferimento alla Betatex, individuava le seguenti quote di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa:

- € 48.534,48 per l'anno 2015;
- € 61.980,76 per l'anno 2016;

- € 72.240,58 per l'anno 2017;

- € 67.779,32 per l'anno 2018;

E così la complessiva somma di € 250.535,13 per il quadriennio 2015-2018;

mentre con riferimento alla AMD Esafarma, la Regione Puglia individuava le seguenti quote di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa:

- € 883,56 per l'anno 2016;

- € 145,64 per l'anno 2017;

E così la complessiva somma di € 1.029,20 per il quadriennio 2015-2018.

A fronte di ciò, con missiva datata 19.01.2023 e contestuale istanza di revoca, la Betatex evidenziava di aver provveduto ad impugnare dinanzi al TAR Lazio il Decreto del Ministero della Salute del 06.07.2022, contestandone l'illegittimità sotto molteplici profili e chiedendone l'annullamento e, pertanto, invitava la Regione a revocare la Determinazione Dirigenziale n. 10 del 12.12.2022 ovvero a sospendere il procedimento avviato ai fini del recupero delle presunte somme dovute.

Con motivi aggiunti depositati in data 08.02.2023, la Betatex impugnava dinanzi a codesto TAR la D.D. n. 10 del 12.12.2022 della Regione Puglia, in quanto provvedimento regionale consequenziale ed applicativo del D.M. Salute 06.07.2022.

Con missiva del 13.02.2023 (Doc.5), il Dipartimento promozione della salute e del benessere animale della Regione Puglia riscontrava l'istanza avanzata dalla Betatex, rilevando di non ritenere sussistenti le gravi ragioni a supporto della sospensione dell'Atto dirigenziale, posto che lo stesso è derivato da un obbligo di legge tutt'ora vigente ed emanato secondo le modalità previste dal provvedimento normativo e confermando, pertanto, l'efficacia dell'Atto dirigenziale.

Ad ogni buon fine, la Regione Puglia precisava che, in data 08.02.2023, nel prendere atto degli aggiornamenti aziendali e del ricalcolo degli oneri di riparto operati da alcune Aziende del SSR, il Dipartimento aveva adottato la Determinazione Dirigenziale n. 1/2023 che, di fatto, sostituisce la D.D. n. 10/2022.

Con il citato Atto dirigenziale, “preso atto che l’Azienda Sanitaria di Lecce e l’Azienda Sanitaria di Brindisi, per meri errori materiali specificatamente indicati nei loro atti, hanno apportato rettifiche alle loro precedenti delibere aziendali di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018, che sono state correttamente trasmesse al presente Dipartimento tramite posta certificata e/o posta ordinaria: - ASL BRINDISI: Delibera D.G. n. 255 del 02/02/2023; - ASL LECCE: Delibera C.S. n. 134 del 03/02/2023”, la Regione Puglia determinava: “- di confermare ed approvare tutto quanto riportato in narrativa; - di approvare le disposizioni e i principi contenuti in premessa e non richiamati espressamente nel presente dispositivo; - di prendere atto delle deliberazioni aziendali di rettifica dell’ Asl Lecce e Brindisi di validazione e certificazione del fatturato relativo agli anni di riferimento per singola azienda fornitrice di dispositivi medici per gli anni 2015-2016-2017-2018; - di determinare, a sostituzione della Determinazione Dirigenziale n. 10/2022 visto la Deliberazione DG n. 255 del 02/02/2023 della Asl Brindisi e dalla Deliberazione C.S. n. 134 del 03/02/2023 della Asl Lecce, gli oneri di ripiano della spesa per dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018 ai sensi dell’art. 9 ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125 e s.m.i. e dei conseguenti provvedimenti di cui al Decreto del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze del 6 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 settembre 2022, serie generale n. 216, dell’art 18, comma 1 del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022, n. 142 e del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251; - di dare atto che le modalità utilizzate per la determinazione del presente ripiano rispondono alle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 2 del Decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 ottobre 2022 n. 251, ovvero risultano in misura pari per ciascun fornitore, all’incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l’acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale della Regione Puglia, per ciascuno degli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018; - di approvare l’allegato A aggiornato, parte integrante del presente provvedimento, e di precisare che i dati che quantificano

gli oneri per il ripiano di cui al precedente punto, per gli esercizi 2015, 2016, 2017 e 2018 sono riportati nell'allegato A aggiornato per ciascuna annualità e per dato complessivo gli importi dovuti da ciascuna impresa fornitrice di dispositivi medici ad enti e aziende del Servizio sanitario regionale della Regione Puglia, per i suddetti esercizi ed inoltre: - di approvare l'allegato B, parte integrante del presente provvedimento, nel quale sono riportate le modalità procedurali per il versamento delle somme da parte delle aziende fornitrici di dispositivi medici, da effettuarsi entro e non oltre 30 aprile 2023; - di confermare responsabile del seguente procedimento il Direttore del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale."

L'Allegato A alla suddetta Determinazione riporta l'elenco aggiornato della quota di ripiano annuale e complessiva per fornitore e, con riferimento alla Betatex, individua le seguenti quote di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa:

- € 48.550,84 per l'anno 2015;
- € 60.981,21 per l'anno 2016;
- € 71.480,83 per l'anno 2017;
- € 67.903,05 per l'anno 2018;

E così la complessiva somma di € 248.915,93 per il quadriennio 2015-2018;

mentre con riferimento alla AMD Esafarma, la Regione Puglia individua le seguenti quote di ripiano dello sfondamento del tetto di spesa:

- € 885,86 per l'anno 2016;
- € 145,92 per l'anno 2017;

E così la complessiva somma di € 1.031,78 per il quadriennio 2015-2018.

Per l'effetto, si rende necessario impugnare con motivi aggiunti anche la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08.02.2023 della Regione Puglia che, nel prendere atto degli aggiornamenti aziendali e del ricalcolo degli oneri di riparto operati da alcune Aziende del SSR, ha di fatto sostituito la D.D. n. 10/2022 già gravata, contestando l'illegittimità e/o erroneità e/o iniquità del

provvedimento regionale per i seguenti

MOTIVI

I

ILLEGITTIMITA' DIRETTA dei provvedimenti impugnati - Travisamento ed errore sui presupposti di fatto - Eccesso di potere - Irragionevolezza, illogicità ed ingiustizia manifesta - Carenza di motivazione - Difetto di istruttoria - Sviamiento - Violazione dei principi di buon andamento dell'azione amministrativa, imparzialità e trasparenza

Gli atti impugnati sono frutto di un'attività da parte della Regione Puglia che non può certo dirsi vincolata, ovvero meramente esecutiva di disposizioni di legge, senza alcuno spazio discrezionale o almeno tecnico-discrezionale.

La Regione Puglia, infatti, ha operato effettuando valutazioni tecnico-contabili, attraverso modalità di elaborazione di dati non verificabili, determinando importi che non sono né certi e né attendibili, e che non sono in alcun modo predeterminati da disposizioni di legge.

Del resto, l'assoluta incertezza ed inattendibilità del conteggio delle presunte quote di payback è dimostrata dallo stesso Atto dirigenziale impugnato in questa sede, frutto di una presa d'atto degli aggiornamenti aziendali e del ricalcolo degli oneri di riparto che sono stati rettificati rispetto all'Allegato A di cui alla precedente Determinazione.

In buona sostanza, sono stati riscontrati degli errori nelle Delibere delle ASL Brindisi e Lecce di validazione e certificazione del fatturato dei fornitori di dispositivi medici che hanno imposto la rettifica dei precedenti atti ed il ricalcolo degli oneri di ripiano, con conseguente adozione di una nuova Determinazione Dirigenziale da parte della Regione Puglia, in sostituzione della pregressa, a riprova dell'assoluta aleatorietà del procedimento di determinazione delle quote di ripiano.

In particolare, si contesta che il procedimento per il calcolo della quota di ripiano a carico dell'azienda ricorrente non è stato svolto in contraddittorio tra le parti e non vi è stata, dunque,

alcuna verifica in contraddittorio dei dati, documenti, modalità e criteri posti alla base della quantificazione effettuata dalla P.A.

Ciò dimostra chiaramente che le attività svolte dalla Regione Puglia sono del tutto carenti sotto il profilo della trasparenza e della verificabilità. La completa imperscrutabilità delle valutazioni effettuate dalla P.A. e le caratteristiche dei dati messi a disposizione rendono, pertanto, impossibile per la ricorrente verificare la correttezza dei conteggi imputati ai fini dell'onere di ripiano a carico della Betatex.

Ciò dimostra, altresì, l'inaffidabilità dei conteggi effettuati dalla Regione Puglia, sulla base di elementi economici non conosciuti, né conoscibili *ex ante*, dalle imprese gravate da tale imposizione, né tantomeno verificabili in alcun modo.

Infatti, per la Betatex, gli importi richiesti a titolo di ripiano della spesa per dispositivi medici (payback) dalla Regione Puglia, sia in proprio che per l'incorporata AMD Esafarma, sono:

	Betatex S.p.A.	Incorporata Esafarma S.r.l.	Totale
2015	€ 48.550,84	-	€ 48.550,84
2016	€ 60.981,21	€ 885,86	€ 61.867,07
2017	€ 71.480,83	€ 145,92	€ 71.626,75
2018	€ 67.903,05	-	€ 67.903,05
Totale	€ 248.915,93	€ 1.031,78	€ 249.947,71

Le vendite comprensive di Iva (dal 2015 al 2018), come calcolato dalla Regione Puglia ammontano ad € 1.853.318,04, mentre l'imponibile del venduto è pari a € 1.519.113,15.

	Vendite al lordo IVA		Totale	Ricavi (solo imponibile)
	Betatex S.p.A.	Incorporata Esafarma S.r.l.		
2015	€ 426.103,49	-	€ 426.103,49	€ 349.265,16
2016	€ 481.867,73	€ 7.000	€ 488.867,73	€ 400.711,25
2017	€ 489.857,66	€ 1.000	€ 490.857,66	€ 402.342,34
2018	€ 447.489,16	-	€ 447.489,16	€ 366.794,39
Totale	€ 1.845.318,04	€ 8.000	€ 1.853.318,04	€ 1.519.113,15

Da ciò si evince la percentuale per cui l'azienda ricorrente sarà gravata dal payback, rispetto al fatturato annuo relativo alle vendite (al netto dell'IVA), pari a:

- nel 2015, 13,90% (€ 48.550,84/ € 349.265,16);
- nel 2016, 15,44% (€ 61.867,07/ € 400.711,25);
- nel 2017, 17,80% (€ 71.626,75/ € 402.342,34);
- nel 2018, 18,51% (€ 67.903,05/ € 366.794,39).

Da qui si deduce l'assurdità della normativa sottesa al provvedimento gravato che obbliga a rimborsare, sulle forniture effettuate, importi più elevati degli utili conseguiti, peraltro gravati dalle imposte, anche in considerazione della recente normativa europea - di cui si dirà nel prosieguo - che ha determinato quale payback lo 0,75% del fatturato annuo.

Dunque, la Betatex si dovrebbe spogliare di cospicue somme che metterebbero in ginocchio l'azienda, come del resto la gran parte delle PMI, che si troverebbero a dover rimborsare un

importo assolutamente insostenibile. E' evidente, quindi, l'oggettiva incongruenza del meccanismo, oltre che la sua concreta insostenibilità da parte delle imprese.

II

ILLEGITTIMITA' DERIVATA dei provvedimenti impugnati

Con il ricorso principale, la Betatex ha provveduto ad impugnare il Decreto del Ministero della Salute del 06.07.2022, avente ad oggetto "*Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018*" - in forza del quale è stata emessa la Determinazione della Regione Puglia impugnata in questa sede - contestandone l'illegittimità sotto molteplici profili e chiedendone l'annullamento.

Il suddetto Decreto Ministeriale - laddove certifica la misura del superamento del tetto di spesa per acquisti dei dispositivi medici per gli anni 2015-2018, ponendo a carico delle aziende fornitrici un correlato onere di payback a copertura del disavanzo accertato - onere che nello specifico ammonta ad Euro 246.782.448,00 per le aziende della Regione Puglia - risulta afflitto da illegittimità per manifesta incostituzionalità, oltre che viziato sotto altri profili.

I profili di illegittimità censurati nei confronti del D.M. Salute vanno ad inficiare inevitabilmente - per illegittimità derivata - la Determinazione dirigenziale gravata in questa sede.

Pertanto, ci si riporta ai motivi di impugnazione di cui al ricorso principale, da intendersi in questa sede integralmente richiamati e trascritti, di seguito sintetizzati:

- ILLEGITTIMITA' DERIVATA per illegittimità costituzionale del D.M. Salute 06.07.2022 per contrasto con gli artt. 2, 3, 32, 41, 53, 97 e 117 Cost. - Eccesso di potere - Illogicità, abnormità ed ingiustizia manifeste - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Violazione del principio di legittimo affidamento - Disparità di trattamento - ILLEGITTIMITA' ED INCOSTITUZIONALITA' DEL PAYBACK CHE FA RICADERE A POSTERIORI LE

CONSEGUENZE DELLA INSTABILITA' DEI CONTI PUBBLICI E DELLA INEFFICIENZA DELLA P.A. SULLE IMPRESE PRIVATE;

- ILLEGITTIMITA' DERIVATA dei provvedimenti impugnati per illegittimità del D.M. Salute 06.07.2022 per incertezza ed indeterminabilità dello scostamento da ripianare ed incertezza ed indeterminatazza delle offerte di gara - Eccesso di potere - Illogicità, abnormità ed ingiustizia manifeste - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Violazione del principio di legittimo affidamento - Disparità di trattamento;

- ILLEGITTIMITA' DERIVATA dei provvedimenti impugnati per illegittimità del D.M. Salute 06.07.2022 per duplicazione dell'aggravio economico su dispositivi medici già previsto dall'art. 15 della L. 22.04.2021 n. 53 - Violazione e falsa applicazione della L. 22.04.2021 n. 53 - Violazione del principio del *ne bis in idem* - Eccesso di potere - Illogicità, abnormità ed ingiustizia manifeste - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Violazione del principio di legittimo affidamento - Disparità di trattamento;

- ILLEGITTIMITA' DERIVATA dei provvedimenti impugnati per illegittimità del D.M. Salute 06.07.2022 per violazione del principio di irretroattività della legge - Violazione e/o falsa applicazione dell'art. 11 delle Disposizioni sulla legge in generale - Eccesso di potere - Illogicità, abnormità ed ingiustizia manifeste - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Violazione del principio di legittimo affidamento - Disparità di trattamento;

- ILLEGITTIMITA' DERIVATA dei provvedimenti impugnati per illegittimità del D.M. Salute 06.07.2022 per violazione di norme di rango superiore - Violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 50/2016 (Codice Contratti Pubblici) - Eccesso di potere - Illogicità, abnormità ed ingiustizia manifeste - Violazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza - Violazione del principio del legittimo affidamento - Disparità di trattamento.

PQM

La Betatex S.p.A., anche nella qualità di società incorporante la AMD Esafarma S.r.l., chiede l'accoglimento del ricorso principale e dei presenti motivi aggiunti, e per l'effetto, che l'Ecc.ma Autorità adita, *contrariis reiectis*, Voglia,

- IN VIA PREGIUDIZIALE

Laddove la Ecc.ma Corte Adita ritenga la questione di incostituzionalità espressa in narrativa non manifestatamente infondata, trasmettere gli atti alla Corte Costituzionale per ogni provvedimento consequenziale, per tutto quanto espresso in narrativa.

- IN VIA PRINCIPALE

Annullare la Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08.02.2023, pubblicata in pari, della Regione Puglia - Dipartimento promozione della salute e del benessere animale, nonché i relativi Allegati A) B) e C), ed ogni altro atto e/o provvedimento presupposto, consequenziale, connesso e/o comunque collegato, per tutto quanto espresso in narrativa.

Con vittoria di spese e compensi professionali di giudizio.

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Determinazione Dirigenziale n. 1 del 08.02.2023;
- 2) Allegato A;
- 3) Allegato B;
- 4) Allegato C;
- 5) Missiva Regione Puglia del 13.02.2023.

Si dichiara che il C.U. non è dovuto in quanto i motivi aggiunti non ampliano l'oggetto della controversia.

Perugia, 23.02.2023

Prof. Avv. Giuseppe Caforio